



Comune di Leonforte
Provincia di Enna

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA PER IL CARICO E
SCARICO MERCI

(Allegato "A" deliberazione di G.M. n. ¹⁶⁶ del 15-12-15)

INDICE

Art.1 – Oggetto ed ambito di applicazione –

Art.2 – Definizioni –

Art.3 – Organo autorizzatorio, criteri ed elementi di valutazione-

Art.4 – Orario fornitura /operazioni carico-scarico merci –

Art.5 – Piazzole carico e scarico merci –

Art.6 – Veicoli utilizzati per consegna merci –

Art.7 – Sanzioni –

Art.8 – Norme Finali –

Art.9- Entrata in vigore

Art.1

Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento ha per oggetto le procedure ed i criteri volti ad individuare gli stalli di sosta destinati al carico e scarico delle merci, regolare gli orari e riservare spazi per la sosta dei veicoli utilizzati per le finalità predette al fine di garantire l'approvvigionamento di merci degli esercizi commerciali e artigianali.

Art. 2

Definizioni

Si intende per:

- a) circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada, ai sensi dell'art. 3, comma 1, nr. 9, del D.Lgs nr. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada).
- b) parcheggio: area o infrastruttura destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli, ai sensi dell'art. 3, comma 1, nr. 34, del D. Lgs nr. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada).
- c) piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli, ai sensi dell'art. 3, comma 1, nr. 38, del D. Lgs nr. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada).
- d) dichiarazione sostitutiva di certificazioni: dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, nr. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Art. 3

Organo autorizzatorio, criteri ed elementi di valutazione

Al fine di consentire una regolamentazione razionale ed efficiente della localizzazione delle aree di sosta di cui all'art.7 comma 1/g del C.d.S., si demanda al "COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE", la titolarità dei relativi procedimenti amministrativi, nel rispetto di quanto disposto dai presenti criteri e dei principi in materia di sicurezza stradale.

Al fine altresì di consentire un assetto razionale ed efficiente della distribuzione urbana delle merci si stabiliscono i sottoelencati criteri finalizzati all'individuazione di aree da riservare alla sosta dei veicoli che trasportano merci per consentire il relativo carico o scarico, di cui all'art. 7, comma 1, lettera "g" del D. Lgs. Nr. 282/92 (Nuovo Codice della Strada).

Nella individuazione delle aree indicate al primo comma si dovrà tenere conto:

- a) della disciplina della circolazione sulla strada o nella zona;
- b) delle opportune stime, indagini e valutazioni in merito alla densità di traffico sia veicolare che pedonale;
- c) dei rilievi tecnico-dimensionali della struttura stradale;
- d) delle informazioni acquisite in merito all'effettiva necessità da parte del richiedente o di esigenze riferite alle attività private presenti sulla strada;
- e) dell'orario delle forniture e, quindi, delle conseguenti operazioni di carico e scarico delle cose;

- f) della posizione e realizzazione dello spazio di sosta riservata al carico e scarico delle cose, con annessa segnaletica verticale ed orizzontale;
- g) dei principi e norme meglio descritte nei successivi articoli.

Art. 4

Orario fornitura / Operazioni carico-scarico merci

1. Gli orari di servizio per l'approvvigionamento delle merci ~~debbono tenere conto delle esigenze di~~ mobilità della popolazione residente, della necessità di prevenire situazioni di congestione del traffico veicolare evitando intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione nonché della necessità che detti orari non abbiano a coincidere con i periodi di punta della frequentazione pedonale agli esercizi commerciali. A tal fine si stabilisce che le operazioni di carico e scarico debbono avvenire, di norma, nella seguente fascia oraria:

- PERIODO 1 gennaio – 31 dicembre
- GIORNI feriali, prefestivi, domenica e festivi: 9,00/11,00 - 15,00/17,00

2. Tutti gli stalli riservati al carico e scarico di merci possono essere utilizzati dagli utenti addetti al carico e scarico per un periodo massimo di 1 (una) ora , da certificare con disco orario. L'ora di arrivo deve essere indicata ed esposta in modo ben visibile a cura dei fruitori dello stallo.

3. Sulle aree destinate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite di cui al comma 1., è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, ai sensi degli artt. 158, comma 2, lettera "e" e 159, comma 1, lettera "b" del D. Lgs. nr. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).

4. Nelle ore stabilite per il carico e scarico merci, il protrarsi del limite di sosta di 1 ora dei veicoli adibiti a tali operazioni, nonché la sosta inoperosa e/o abusiva di altri veicoli che non attendono alle operazioni di carico e scarico di cose sono sanzionate ai sensi del D. Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).

5. Per particolari esigenze di carico e scarico e previo preventivo avviso al Comando di Polizia Municipale il limite di sosta di cui al comma 2. potrà essere eccezionalmente protratto per un tempo commisurato alle esigenze rappresentate.

6. Durante le ore non adibite alle operazioni di carico e scarico lo spazio di sosta dedicato a tali operazioni è libero potendovi sostare tutti i veicoli.

Gli spazi non sono soggetti a tariffazione della sosta per i veicoli utilizzati per carico e scarico durante i previsti orari di servizio stabiliti ed indicati sulla segnaletica. Nei restanti orari rimangono a disposizione di altri veicoli per il trasporto anche di persone, con le relative limitazioni imposte nella zona o strada.

Art. 5

Piazzole carico e scarico merci

Le imprese commerciali artigianali o altro che hanno necessità di stalli di sosta per carico e scarico devono presentare apposita istanza al Comando di Polizia Municipale.

1. L'individuazione delle aree di sosta da riservare agli utenti del carico e scarico merci, deve tenere conto della necessità e dell'opportunità di agevolare l'approvvigionamento delle merci evitando situazioni di intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

2. Nell'individuazione di aree da riservare alla sosta dei veicoli che trasportano merci occorrerà attenersi ai seguenti criteri:

- a. la realizzazione di ogni singola piazzola di carico e scarico merci di metri 10x2 dovrà indicativamente essere utile al servizio di almeno 2 esercizi commerciali e artigianali non alimentari e al servizio di 1 esercizio commerciale/artigianale di tipo alimentare;

b. sarà subordinata all'inesistenza di altra analoga area ubicata nella stessa via entro il limite di distanza di mt. 70 misurati dalla sede del richiedente.

3. Per tutti i casi non rientranti in quelli indicati al comma 2. punto a. e punto b., a titolo esemplificativo esistenza in una via di un solo esercizio commerciale o artigianale, saranno concessi stalli di sosta previa adeguata istruttoria da parte del Comando di Polizia Municipale.

4. La realizzazione degli stalli è a titolo gratuito. All'uopo, nel caso di ottenuta autorizzazione, il Comune procederà secondo la disponibilità di fondi.

5. Gli utenti che usufruiscono di stalli di sosta per carico e scarico, per facilitare tali operazioni e per ridurre la turbativa alla circolazione, devono fare uso di adeguati carrelli per le merci. Dette piazzole non sono soggette a tariffazione della sosta per i veicoli merci, durante i previsti orari di servizio, mentre nei restanti orari rimangono a disposizione dei veicoli per il trasporto delle persone, con le relative limitazioni imposte nella zona.

6. L'individuazione esatta del punto di realizzazione dello stallo in argomentazione, tenuto conto delle condizioni di viabilità e traffico e della eventuale presenza di aree in cui il codice della strada interdice la sosta dei veicoli, sarà effettuata previo sopralluogo congiunto tra gli istanti e personale di polizia municipale; di norma esso sarà collocato ad una distanza utile a tutti gli esercizi commerciali presenti, garantendo per quanto possibile pari distanza.

7. In nessun caso si procederà alla individuazione di nuovi stalli di sosta se nella via oggetto di richiesta ve ne è un altro già precedentemente individuato a distanza inferiore a metri 100 dalla sede dell'esercizio.

Art. 6

Veicoli utilizzati per consegna merci

Le imprese artigiane o commerciali o altro che effettuano operazioni di carico e scarico di merci con veicoli di proprietà diversi dagli autocarri (art. 54 comma 1 lett. "d" del C.d.S.), immatricolati come autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose (art. 54 comma 1 lett. "c" del C.d.S.) o come autovetture per il trasporto persone (art. 54 comma 1 lett. "a" del C.d.S.), comunque adibiti al trasporto di cose, possono ottenere per gli stessi un'autorizzazione che consente la sosta per effettuare il carico e lo scarico delle merci, previo presentazione di apposita istanza e adeguata documentazione.

Art. 7

Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, ovvero, ove applicabile, a norma dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo nr. 267/20

Art. 8

Norme Finali

In relazione a motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, il Comune potrà revocare, con idoneo provvedimento, lo spazio destinato al carico e scarico, ovvero le autorizzazioni concesse, ai sensi dei presenti criteri.

I titolari delle autorizzazioni e chiunque effettua le operazioni di carico e scarico per conto delle attività private autorizzate risponde sia civilmente che penalmente per qualsiasi danno alla cosa pubblica, privata e fatto lesivo causato a terzi.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso.